

- 15 - Eventuali geositi e/o biotopi, anche se non individuati dal presente Regolamento Urbanistico, devono essere conservati e salvaguardati.
- 16 - Eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere realizzati secondo i criteri indicati all'Art. 19 delle presenti N.T.A.
- 17 - Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari delle aree e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. Il corretto inserimento paesaggistico-ambientale va verificato nel rispetto delle sue caratteristiche complessive (morfologia, architettura, vedute, punti panoramici, elementi antropici e naturali, essenze vegetali, ecc.).
- 18 - Nel rispetto di quanto indicato all'Art. 18.2 comma 5 b) delle norme del Piano Strutturale, è ammessa, previa dimostrazione di assoluta necessità a fini agricolo-produttivi, la realizzazione di invasi idrici a condizione che vengano recuperati prioritariamente, se presenti, gli invasi esistenti previa verifica di idoneità tecnica eseguita con opportune indagini geologico-geotecniche previste dalla normativa vigente. I nuovi invasi devono essere realizzati in terreni pianeggianti e su terreni sostanzialmente argillosi, non in aree alluvionali o alluvionabili e comunque senza intaccare la morfologia del versante e, quando possibile, senza la realizzazione di argini a valle. La valutazione di eventuali progetti che prevedono invasi con argini di valle sarà effettuata caso per caso considerando soprattutto gli impatti paesistici e le finalità di esigenza d'uso. Per la realizzazione di nuovi invasi si rimanda alle norme di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui al Titolo 9 delle presenti N.T.A.
- 19 - Nei fondi agricoli, qualunque sia la loro estensione, possono essere installati recipienti o realizzati serbatoi da destinare a conserva d'acqua per l'irrigazione delle colture, a condizione che siano collocati interrati; le condotte di adduzione dell'acqua dai punti di raccolta devono essere interrate. In nessun caso il loro rifornimento può avvenire prelevando acqua dai pubblici acquedotti.
- 20 - Con riferimento alle disposizioni del PTC Provinciale relative al "Sistema Funzionale Natura e Biodiversità" dovranno essere mantenuti i corridoi ecologici di collegamento lungo le sponde fluviali; le reti delle alberature a filari, delle siepi campestri e dei muri a secco; i rifugi per chiroterti presenti in località Montalbiolo e S. Giusto; le aree di elevato valore botanico come evidenziate dalle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.

Art. 25.1 - Aree soggette alla disciplina del Titolo IV - Capo III - L.R. 1/2005

- 1 - Rientrano in questa categoria le aree individuate sulla base del Piano Strutturale (Tav. P11) e si distinguono in:
 - a) - aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola;
 - b) - aree di rilevante interesse paesistico soggette a disciplina di salvaguardia (Art 40 comma 3 L.R. 1/2005).
- 2 - Per le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola l'Art. 13.1.1 delle norme del Piano Strutturale detta disposizioni relativamente a principi di buona pratica agricola e norme comportamentali finalizzate a minimizzare l'effetto destabilizzante sul suolo indotto dalla conduzione delle pratiche agronomiche e l'Art. 13.1.2 relativamente alle "aree boscate". Per la disciplina specifica degli interventi valgono le disposizioni dei successivi Artt. 25.2 e 25.3; per la disciplina generale valgono le disposizioni per il territorio aperto di cui all'Art. 25 delle presenti N.T.A.
- 3 - Per le aree di rilevante interesse paesistico valgono le disposizioni generali di cui all'Art. 13.1.2 comma 4 delle norme del Piano Strutturale e le specifiche disposizioni relative agli Ambiti individuati dal Piano Strutturale (Tav. P01 Sistemi Territoriali). Disposizioni specifiche di cui all'Art. 25.4 delle presenti N.T.A. ne integrano la disciplina.

Art. 25.2 - Aree ad esclusiva funzione agricola (AA1)

- 1 - Sono le aree destinate all'attività agricola in senso stretto, rientrano in questa categoria le superfici destinate a colture erbacee, colture legnose da frutto, colture protette, floro-vivaismo, piante officinali, prati-pascoli e pascoli pedecollinari, arboricoltura da legno e aree boscate.
- 2 - Il presente articolo integra e disciplina quanto stabilito dal Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 e dallo specifico Regolamento d'Attuazione Regionale (DPGR 5R/2007).

- g) - in coerenza con l'Art. 17.3.4 delle norme del Piano Strutturale, la realizzazione di serre permanenti con requisiti diversi di quelle di cui all'Art. 8 comma 1 del DPGR 5R/2007 è ammessa esclusivamente per le aziende agricole ricadenti all'interno dell'ambito AA1.a "Le aree agricole del Sottosistema Carmignano - S. Cristina-La Serra" come individuato sulle Tavole A, B e C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.

6.1 - Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005

- a) - è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli necessari per la conduzione dei fondi e per l'agricoltura amatoriale da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli o da aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria da mantenere in produzione;
- b) - in questi casi la costruzione di annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del Programma Aziendale;
- c) - tali annessi sono comunque commisurati alla capacità produttiva del fondo e la realizzazione e il dimensionamento è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 0.3 per vigneti, frutteti e orto;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 1 per vigneti, frutteti e orto;
 - fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 0,8 per oliveto;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 2 per oliveto;
 - fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 1 per colture seminative;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 3 per colture seminative.

Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste;

- d) - la realizzazione di nuovi annessi agricoli ai sensi dell'Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005 è comunque soggetta a quanto prescritto all'Art. 41 comma 6 e deve rispettare le seguenti indicazioni:
- i soggetti abilitati alla realizzazione di tali annessi sono i proprietari o gli aventi diritto di aree coltivate con le caratteristiche di SAU di cui al punto c);
 - se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite al punto c), tale superficie deve essere detratta dalla superficie utile dell'annesso agricolo ammesso ai sensi del presente articolo, comma 6 punto a);
 - nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale, tali annessi devono essere realizzati con forma semplice e compatta, con strutture in materiale leggero (legno e/o metallo), h max ml. 3.00, semplicemente appoggiati a terra, sono consentite opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica allo stato dei luoghi;
 - è vietata ogni dotazione che ne consenta l'uso abitativo;
 - deve essere privilegiata la localizzazione col minore impatto visivo sul paesaggio scegliendo collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) e ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile;
- e) la realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L'Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L'Atto deve contenere l'obbligo a:
- demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque non rispettosi del decoro del paesaggio eventualmente presenti sul fondo;
 - l'impegno alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi;
 - a non mutare la destinazione d'uso dell'annesso;
 - ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza. L'inadempienza di quanto contenuto nell'atto d'obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa;
- f) - manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale. per quanto non specificato nel regolamento di attuazione 5/R 2007 valgono le seguenti disposizioni: